

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50
"NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER
IL PRELIEVO VENATORIO"**

Relatrice la Consigliera Silvia Cestaro

Signor Presidente, colleghi consiglieri

La Regione del Veneto, con la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", definisce i presupposti normativi necessari per regolamentare, nell'ambito di una razionale programmazione del territorio, il prelievo venatorio. Compete alla Regione infatti la pianificazione faunistico venatoria di tutto il territorio agro-silvo-pastorale, nella piena osservanza dei principi e dei vincoli stabiliti dalla legge dello stato 11 febbraio 1992, n. 157.

Tale programmazione regionale ha di recente trovato una nuova attuazione, proprio con il piano faunistico venatorio approvato dal Consiglio regionale con legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 ed operativo per il periodo 2022-2027, attraverso cui è stato possibile attivare un percorso di valutazione e approfondimento orientato all'innovazione e ottemperare al contempo alle prescrizioni di carattere ambientale e agli aspetti di confronto con i diversi soggetti portatori di interesse.

Di particolare importanza è quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 che, nell'ottica di tutelare in particolare l'attività agricola, espressamente stabilisce: "L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. (...)".

La disposizione statale offre quindi già una tutela che tuttavia, in considerazione anche dell'evolversi delle tecniche di coltivazione, appare non sufficiente a preservare l'attività agricola in particolari tipologie di coltivazioni da ulteriori danni che possono colpire l'azienda.

Allo scopo di offrire una difesa ulteriore ed efficace per gli agricoltori, ai terreni di loro proprietà e ai beni aziendali, e in considerazione soprattutto della realtà agronomica che contraddistingue la Regione del Veneto, si rende opportuno prevedere l'introduzione all'interno della legge regionale 50/1993, di una specifica previsione normativa (comma 3 bis dell'articolo 27 della legge, con correlata disposizione sanzionatoria) a beneficio degli impianti di irrigazione cosiddetti "a vista", non interrati, tecnicamente definiti "impianti di irrigazione a goccia sopra terra, con ali gocciolanti" installati lungo i filari dei vigneti e degli uliveti, atteso che i frutteti specializzati trovano già una tutela integrale, ex articolo 15, comma 7, legge 157/1992. L'intento consiste nell'evitare che nel corso dell'attività venatoria, possano verificarsi casi di foratura delle tubature dei predetti impianti di irrigazione che rappresentano beni aziendali a causa dell'utilizzo delle armi da sparo, impedendone giustappunto l'utilizzo quando ci si trova sia all'interno della coltivazione oggetto di tutela come sopra definito, che

all'esterno. In quest'ultimo caso, solamente qualora si spari da una distanza inferiore a 50 metri in direzione del fondo attrezzato con impianto di irrigazione.

È quindi questo un progetto di legge volto ad immettere nella disciplina faunistica venatoria e più in generale nell'ordinamento regionale, un ulteriore elemento a tutela degli investimenti nelle infrastrutture presenti nel territorio, salvaguardando così l'attività imprenditoriale esercitata dai proprietari o conduttori del fondo. Detto altrimenti uno strumento normativo annoverabile fra le disposizioni che costituiscono forme di contemperamento fra esercizio dell'attività venatoria e salvaguardia dell'esercizio dell'attività agricola.

In sede di esame, anche in esito a quanto emerso nel corso delle audizioni effettuate dalla Terza Commissione con le organizzazioni professionali, le associazioni ambientaliste e quelle venatorie, è stata apportata una modifica, con conseguente introduzione del comma 3 ter all'articolo 27, volta ad escludere dal campo di applicazione della norma introdotta con il comma 3 bis, ed unicamente con riferimento allo sparo con fucile a canna rigata, due categorie di interventi:

- le operazioni di controllo della fauna selvatica, di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 50 del 1993, che non configurano esercizio di attività venatoria, bensì disciplinano un'attività funzionale alla migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche;
- le operazioni di prelievo venatorio in regime di selezione, ovvero una tipologia di prelievo venatorio fortemente disciplinata, relativa ad uno specifico ambito territoriale, atteso che riguarda la zona faunistica delle alpi ed è soggetta a calendari venatori integrativi della Giunta regionale, salvo che per la Provincia di Belluno, dove opera la Provincia e caratterizzata sia sotto il profilo delle specie che ne sono oggetto (gli ungulati: quali, cervi, daini, camosci, mufloni,) sia sotto il profilo della sua regolamentazione, atteso che presuppone la definizione di piani di abbattimento, strutturati dal punto di vista numerico, per specie e per singolo territorio, anche con riferimento al genere ed alle classi di età dei capi interessati e prelevabili.

Si è altresì disposto che il divieto, introdotto dal comma 3 bis dell'articolo 27 non concerne i terreni non previamente delimitati da tabelle, a cura dei proprietari, secondo il modello e le modalità di apposizione definite dalla Giunta regionale.

Completano l'articolato le disposizioni tecniche in ordine alla clausola di neutralità finanziaria e alla disciplina di entrata in vigore.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, in data 28 luglio 2022 ha approvato a maggioranza il progetto di legge regionale n. 140 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli, Cecchetto con delega Pan, Dolfin, Possamai, Puppato, Rigo); Zaia Presidente (Bet con delega Gerolimetto, Centenaro, Bisaglia con delega Giacomini).

Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi: Europa Verde (Guarda); Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Razzolini con delega Formaggio).

E' stata incaricata a relazionare in Aula la Consigliera Cestaro, correlatrice la Consigliera Guarda.

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50
"NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER
IL PRELIEVO VENATORIO"**

**Art. 1 - Modifica all'articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
"Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27, sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. Non è consentito lo sparo durante l'esercizio venatorio in forma vagante all'interno di vigneti e uliveti con impianto di irrigazione a goccia non interrati, disposto lungo i filari delle colture, nonché sparare in direzione degli stessi terreni a meno di 50 metri di distanza.";

"3 ter. Il divieto di cui al comma 3 bis non si estende allo sparo con fucile a canna rigata nei prelievi in selezione e alle operazioni di controllo della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 17 e non concerne i terreni non previamente delimitati da tabelle, a cura dei proprietari, secondo il modello e le modalità di apposizione definite dalla Giunta regionale.".

**Art. 2 - Modifica all'articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
"Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".**

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 35 è aggiunta la seguente:

"e bis) da euro 100 a euro 600 per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 bis dell'articolo 27;".

Art. 3 - Invarianza della spesa.

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.